



## ALLEGATO D

### CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ

1. L'indennità comprende le *spese di avvio* del procedimento e le *spese di mediazione*.
2. Per le *spese di avvio*, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di **euro 40,00 (+ iva)** che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
3. Per le *spese di mediazione* è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al D.M. 180 del 18 Ottobre 2010.  
**Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'Organismo di Mediazione, fatte salve le spese di avvio e di segreteria.**
4. *L'importo massimo* delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
  - a) **può essere aumentato** in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
  - b) **deve essere aumentato** in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
  - c) **deve essere aumentato** di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo; nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo,
  - d) deve essere **ridotto a euro quaranta (40,00 €) + iva** per il primo scaglione e ad **euro cinquanta (50,00 €) + iva** per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma, **quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.**
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il *valore della lite* è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
9. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.
10. Le spese di mediazione indicate **sono dovute in solido** da ciascuna parte che ha aderito al procedimento e saranno saldate secondo le seguenti modalità, il 50% all'avvio della mediazione, il saldo al termine della procedura, alla consegna del verbale.



**CAMERA DI CONCILIAZIONE** - ISCRITTA AL N. 981  
ELENCO ORGANISMI ABILITATI A SVOLGERE ATTIVITA' DI MEDIAZIONE  
**Organismo interprofessionale tecnico della provincia di Modena**

PRESSO IL COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI MODENA - ENTE DI DIRITTO PUBBLICO presso il MINISTERO DI GIUSTIZIA -

11. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

12. Gli Organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

13. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al D.M. 180 del 18 Ottobre 2010, sono derogabili.

**Tabella A corrispondente a quella di cui al D.I. 180/2010**

<i>Valore della lite</i>	<i>Spesa (per ciascuna parte)</i>
Fino a Euro 1.000	Euro 65 (+ iva)
da Euro 1.001 a Euro 5.000	Euro 130 (+ iva)
da Euro 5.001 a Euro 10.000	Euro 240 (+ iva)
da Euro 10.001 a Euro 25.000	Euro 360 (+ iva)
da Euro 25.001 a Euro 50.000	Euro 600 (+ iva)
da Euro 50.001 a Euro 250.000	Euro 1.000 (+ iva)
da Euro 250.001 a Euro 500.000	Euro 2.000 (+ iva)
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000	Euro 3.800 (+ iva)
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000	Euro 5.200 (+ iva)
oltre Euro 5.000.000	Euro 9.200 (+ iva)

***Gli importi indicati nella suddetta tabella potranno essere ridotti, previo accordo con tutte le parti.***

Ai sensi del'art 16 del DI 145/2011 e della circolare 20 dicembre 2011 dovranno essere corrisposte: **spese di avvio 40,00 euro (+ iva) più le spese vive documentate** (raccomandate inviate per le convocazione ecc...)

**Per mediazione facoltativa, su disposizione del giudice, prevista dalle parti (nel contratto)**

1. in caso di particolare importanza e complessità dell'affare: può essere aumentata in misura non superiore a 1/5
2. in caso di formulazione della proposta: deve essere aumentata di 1/5
3. in caso di successo : aumento non superiore a ¼ dell'importo previsto in tabella
4. in caso di mancata comparizione dell'altra parte : la parte istante , se si presenta - paga 40,00 euro (+ iva).

Tutte le spese non previste dal DM 180/2010 come modificato dal DM 145/2011 sono da ritenersi aggiuntive.